



Integrazione PTOF 2019/2020

Valutazione nella Didattica a Distanza e valutazione finale per l' a. s. 2019 / 2020

Sulla base delle proposte elaborate nel corso dei Dipartimenti del 7 maggio 2020, con delibera del Collegio dei docenti del 15 maggio 2020 e del 29 maggio 2020, la Scuola Secondaria di 1° Grado "Casavola-D'Assisi" di Modugno adotta le seguenti linee guida per la didattica a distanza e la valutazione, ad integrazione del PTOF d'Istituto.

1. Premessa

Dopo l'emanazione del DPCM dell'8 marzo che ha sospeso l'attività didattica fino al 3 aprile, il Ministero dell'Istruzione è intervenuto con successive note alle scuole (279 dell'8 marzo e 388 del 17 marzo)

Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti e la verifica delle presenze la nota ministeriale n 279 ricorda che *"la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa"*.

La nota ministeriale n 388 stabilisce che *"Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione sociale della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad **attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico**, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. La nota inoltre fornisce alcune indicazioni utili anche fuori dalla fase di emergenza. "Se l'alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, **la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio**, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche **un ruolo di valorizzazione**, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una **ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi**, a maggior ragione in una situazione come questa. Si tratta di affermare **il dovere alla valutazione da parte del docente**, come competenza propria del profilo professionale, e **il diritto alla valutazione dello studente**, come elemento indispensabile di verifica dell'attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all'interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. Le forme, le metodologie e **gli strumenti per procedere alla valutazione** in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e **hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti**. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell'attuale periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall'intero Consiglio di Classe."*

2. Modalità di verifica a distanza

Nel processo di verifica e valutazione dobbiamo tenere conto degli aspetti peculiari dell'attività a distanza, dobbiamo quindi cambiare i paradigmi e puntare sull'**aspetto FORMATIVO della valutazione**. Si deve tener conto non solo dei livelli di conseguimento, da parte di ciascun alunno, dei singoli obiettivi definiti dalle programmazioni disciplinari, ma anche della **peculiarità della proposta didattica**, delle **difficoltà strumentali delle famiglie** e della necessità degli alunni di **essere supportati** in un momento di incertezza ed insicurezza quale quello che stiamo vivendo.

- Nell'ambito degli **strumenti di verifica** a seconda della disciplina e dei differenti approcci metodologici, verranno proposti durante la DAD:
 - Colloqui orali programmati da tenersi a piccoli gruppi
 - Esercitazioni e compiti scritti a tempo (in sede di dipartimento si concorderà la tempistica)
 - Temi scritti
 - Questionari a risposta breve
 - Questionari a risposta multipla
 - Tavole di disegno
 - Relazioni, elaborati, tesine

Via E. Fermi, 70026 – Modugno (Bari) tel. 080-5367139 Cod. Fisc. 93422910724



- Gli elementi di cui tener conto per quanto attiene ai **criteri di valutazione**, sono i seguenti: In

riferimento all'esperienza complessiva delle attività a distanza:

lezioni:

- Il senso di responsabilità e l'impegno In riferimento alla partecipazione alle video-
- la presenza regolare
- la partecipazione attiva in riferimento ai colloqui orali programmati:
- la capacità di sostenere un discorso su uno specifico argomento
- la correttezza dei contenuti

In riferimento agli elaborati

- la puntualità e la regolarità nella consegna
- la correttezza
- la personalizzazione

I criteri di valutazione in DaD sono esplicitati nella seguente griglia, approvata nel Collegio dei docenti del 15 maggio 2020:

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA

	Medioc re 5	Sufficien te 6	Buo no 7	Più che Buono 8	Otti mo 9- 10
Interazione a distanza con l'alunno: impegno e responsabilità.					
Partecipazione alle attività proposte: presenza regolare e partecipazione attiva.					
Rispetto delle consegne nei tempi concordati: puntualità e regolarità.					
Completezza del lavoro svolto: correttezza dei contenuti e personalizzazione.					
<p>Il voto scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e dividendo per quattro i punteggi.</p> <p style="text-align: right;">..... / 10.</p>					



Le forme di interazione messe in atto dalla nostra scuola in questo periodo di sospensione delle lezioni in presenza (registro elettronico, App TELEGRAM, Weschool, Jitsi, Gmeet, e-mail) permettono ad ogni docente di informare tempestivamente l'alunno su cosa ha sbagliato e perché, rimandando a recuperi e consolidamenti, oppure di valorizzare le competenze attraverso approfondimenti, realizzando così una *valutazione in itinere* (valutazione formativa) degli apprendimenti ed assegnando una o più valutazioni.

In caso di irregolare partecipazione e/o scarsa consegna degli elaborati, i docenti contatteranno le famiglie, se sarà verificata la sussistenza di eventuali problemi tecnici non superabili o difficoltà personali dell'alunno (per es. situazioni di handicap, situazioni a rischio), i docenti si adopereranno per agevolare modalità alternative di consegna.

- Trattandosi di valutazione di fine anno, i docenti terranno conto della partecipazione/interazione alla didattica a distanza, delle valutazioni riferite a questo periodo, a cui si aggiungeranno eventuali valutazioni precedenti; il voto finale non sarà una semplice media delle prestazioni ma una sintesi tra il processo di apprendimento e gli esiti delle prove. Si tratta quindi di attribuire valore al percorso di ogni singolo alunno che si concretizza in saperi e competenze.

3. La comunicazione agli alunni e alle famiglie

La comunicazione agli alunni e alle famiglie delle valutazioni avverrà attraverso il registro elettronico, nell'apposita sezione (valutazioni orali, scritte, pratiche).

I genitori potranno contattare i docenti tramite e-mail o Telegram.

4. La Valutazione degli alunni certificati ai sensi della L. 104/1992 e degli alunni con DSA ai sensi della L. 170/2010

- Occorre creare le condizioni perché la valutazione potenzi e non limiti i percorsi di studio degli alunni con disabilità.
- L'oggetto della valutazione degli **alunni certificati in base alla L. 104/92**, sempre, ma soprattutto in questo particolare momento di sostegno a distanza, deve essere **tutto il processo di apprendimento**.
- Si deve considerare il profitto ma anche e soprattutto:
 - il comportamento;
 - la disponibilità nei confronti dell'esperienza scolastica (partecipazione, impegno, responsabilità, ecc.);
 - i progressi maturati rispetto ai livelli di partenza.
- In ogni caso tutte le modalità di valutazione saranno concordate tra i docenti di sostegno e i docenti delle singole materie.
- In merito alla valutazione degli alunni con **Disturbi Specifici dell'Apprendimento** ai sensi della L. 170/2010, resterà invariato l'utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative previsti dal Piano Didattico Personalizzato di ciascuno studente. Si richiama, il Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e le relative Linee Guida.
- Particolare attenzione va data alla somministrazione di prove con tempi più lunghi o numero minore di richieste.

5. Valutazione finale degli alunni per l'a.s. 2019/2020 e recupero degli apprendimenti

Si richiamano alcuni punti dell'O.M. n.11 del 16 maggio 2020:

Articolo 3 (Valutazione nel primo ciclo di istruzione)

3 . I docenti titolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.

4 . Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.

5 . Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei



decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all' articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

7. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all' alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all' unanimità, può non ammettere l' alunno alla classe successiva.

8. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Articolo 5 (Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali)

1. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l' emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all' articolo 6, o ve necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.

2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

3. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2.

4. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3.

Articolo 6 (Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato)

1. Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall' articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato

in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.

2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. 4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l' intera durata dell'anno scolastico 2020 / 2021.

6. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all' istituzione scolastica di iscrizione.

6. Esami conclusivi del primo ciclo di istruzione

Si richiamano alcuni punti dell'O.M. n.9 del 16 maggio 2020:

Articolo 2 (Espletamento dell'esame di Stato tramite la valutazione del consiglio di classe)



1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b) del Decreto legge, l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe.
2. In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell'elaborato prodotto dall'alunno secondo i criteri di cui all'articolo 3 e attribuisce il voto finale secondo le modalità di cui all'articolo 7.
3. Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento l'assegnazione dell'elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato

Articolo 3 (Criteri per la realizzazione degli elaborati)

1. Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, prima della presentazione di cui all'articolo 4, un elaborato inerente una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe.
2. La tematica di cui al comma 1: a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell'alunno stesso; b) consente l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline.
3. L'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.

Articolo 4 (Modalità di presentazione degli elaborati)

1. Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati di cui all'articolo 3, il consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso.
4. Il dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza o in idonea modalità telematica sincrona, assicurandone la regolarità attraverso l'utilizzo degli strumenti tecnici più idonei.
5. Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, per gravi e documentati motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell'elaborato inviato dall'alunno, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.

Articolo 5 (Candidati privatisti)

1. I candidati privatisti di cui all'articolo 10, comma 5 del Decreto legislativo, ai fini del superamento dell'esame di Stato, trasmettono un elaborato, assegnato dal consiglio di classe ed effettuano la presentazione orale di cui all'articolo 4, secondo modalità e calendario individuati e comunicati dall'istituzione scolastica sede d'esame.
2. L'elaborato, che prevede la trattazione integrata di più discipline, consiste in un prodotto originale e coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe; potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto o di presentazione multimediale; mette in evidenza le conoscenze, le abilità e le competenze correlate ai traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali del primo ciclo.
3. La valutazione dell'elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore ai sei decimi, comporta il superamento dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce la valutazione finale.
4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto esami primo ciclo, le operazioni di cui al presente articolo si concludono entro e non oltre il 30 giugno 2020.

Articolo 6 (Modalità e criteri per la valutazione dell'elaborato)

1. L'elaborato di cui all'articolo 3 e l'elaborato di cui all'articolo 5 sono valutati dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi.

Si allega griglia di valutazione del l'elaborato con indicatori del colloquio (All.1), approvata nel Collegio dei docenti del 29 maggio 2020.



Articolo 7 (Modalità per l'attribuzione della valutazione finale)

1. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell'anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all'anno scolastico 2019/2020. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
2. terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione dell'elaborato di cui all'articolo 3 e della presentazione orale di cui all'articolo 4, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi.
3. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.
4. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio.
5. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

Si allega tabella riassuntiva per la valutazione Esame di Stato al la conclusione del Primo Ciclo di Istruzione (Al I. 2), approvata nel Collegio dei docenti del 29 maggio 2020.

Articolo 8 (Certificazione delle competenze)

1. In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del Decreto competenze.